

6



Roma: protestano gli avvocati del lavoro

L'Associazione avvocati del lavoro di Roma si è costituita in «comitato permanente di protesta» per sollecitare le iniziative necessarie all'eliminazione delle disfunzioni della giustizia del lavoro nella Capitale. La decisione, resa nota dal segretario Domenico D'Amati, è giunta al termine di un'assemblea che si è conclusa con l'approvazione di una mozione nella quale si accusano «i vertici degli uffici giudiziari romani (pre-

sidente del tribunale e presidente della Corte di appello, ndr) di aver operato una grave discriminazione in danno della giustizia del lavoro nella predisposizione degli organici dei magistrati». D'Amati ha sottolineato che «mentre in altri grandi centri come Milano, Torino, Genova e Bologna, i tempi stabiliti dal legislatore per le cause di lavoro vengono sostanzialmente rispettati, a Roma si è arrivati a fissare le udienze di prima comparizione fino a 60 mesi anziché a 60 giorni, come previsto dalla legge, ed a disporre rinvii anche di anno in anno». All'iniziativa hanno aderito anche i magistrati della sezione Lavoro che in un documento avevano deciso di attuare la sospensione delle udienze per consentire la partecipazione degli avvocati romani all'assemblea.

Sentenza

Innovativa ordinanza della magistratura bresciana nel processo penale per tre morti alla «Sei» di Ghedi. Accolte le richieste di Fiom e Cgil. Intervista a Dino Greco: vinta, in solitudine, una battaglia importante

Incidenti e morti sul lavoro. Sindacati per la prima volta ammessi tra le parti civili

GIOVANNI LACCABÒ

qui Italia

Dino Greco da pochi giorni dirige la Camera del lavoro di Brescia al posto di Gianni Pedò, che ha concluso il mandato. Un esordio segnato da un grande evento, l'ordinanza del giudice Tosi sul diritto dei sindacati ad essere parte civile contro le morti bianche. Una ordinanza di grande importanza, destinata a creare un precedente della complessa e sempre delicata materia degli infortuni sul lavoro. Un fatto - come hanno segnalato subito Fiom e Cgil - «di grande rilevanza giuridica e sociale».

Il tribunale riconosce il sindacato come soggetto di diritto in materia di lavoro protetto. Greco, te lo aspettavi?

«Il giudice dice due cose: che il sindacato è parte lesa in quanto un fatto drammatico ha colpito un lavoratore. Nel nostro caso, due dei tre operai morti a Ghedi erano iscritti Fiom. E riconosce che la catena causale degli eventi luttuosi è fatta di omissioni e trascuratezze rispetto alla legislazione lavorista che tutela l'integrità psicofisica nel luogo di lavoro».

In che cosa consiste l'innovazione?

«Nel riconoscere che il sindacato è direttamente lesa nei diritti che collettivamente esprime e tutela. È un fatto di straordinaria valore. Finora la parte lesa diretta erano solo i parenti stretti».

Ma allora la decisione giuridica incide in una sfera sociale?

«Certo, il valore sociale dell'ordinanza responsabilizza il sindacato. Non solo ha scritto nello statuto che deve rappresentare i lavoratori, ma che se parte lesa in giudizio, è pertanto ha il diritto ed anche il dovere di intervenire anche con l'azione giudiziaria. Noi saremo presenti in questo processo con i nostri legali, i nostri periti, i nostri tecnici. Quindi "investendo"».

Anche per gli imprenditori bresciani è una «svolta»?

«Lo spero bene. Non vorrei scomodare Mao, ma qui davvero significa "colpirne uno per educarne cento": ora si sa che quando un'azienda uccide per incuria un suo dipendente, quell'azienda può essere perseguita anche se riesce a tacitare la famiglia con un risarcimento. Perché il sindacato non si lascia tacitare coi soldi e, con la sua presenza, si garantisce il controllo di tutte le fasi del processo. Significa rafforzare le garanzie del processo penale nelle cause di infortuni. È un fatto di civiltà».

Quale è stata la posizione del Pm rispetto alla richiesta di buttarli fuori causa da parte dei legali dell'azienda?

«Il Pubblico ministero ha appoggiato la nostra richiesta argomentando che la legislazione sta procedendo in questo senso. Ci ha fatto molto piacere. Proprio in questi giorni Carlo Smuraglia sta difendendo il suo disegno di legge, risultato di una delega che il Parlamento ha dato al governo, per riorganizzare la normativa sulla sicurezza. Uno dei punti qualificanti del monumentale progetto redatto da Smuraglia prevede il diritto del sindacato, ma anche delle rsu, di costituirsi parte civile nei processi per infortuni».

Anche il Pm? Dunque un fronte compatto...

«Ne siamo davvero molto soddisfatti. Una battaglia che abbiamo condotto in solitudine: solo la Cgil e la Fiom, e non anche le altre organizzazioni sindacali, hanno promosso questa battaglia. In solitudine e controcorrente, in una Brescia dove con l'amministrazione della giustizia abbiamo avuto e tuttora abbiamo molti e fondati motivi di attrito».

Da oggi, allora, l'idea che è sempre e solo «tragica fatalità» potrebbe tramontare?

«Finalmente è incrinato il muro, abbiamo aperto una breccia. Ci siamo arrivati con una iniziativa pressante in atto da anni. Nei confronti delle Asl per potenziare i servizi di prevenzione abbiamo fatto un accordo pubblicato su tutte le riviste nazionali. Abbia-

CAUSE

Il Codacons: Milano umilia Roma

A Roma «temporaneamente» per concludere una causa di lavoro. La denuncia è del Codacons che boccia la capitale e promuove Milano: nella capitale servono 60 giorni.

«Ma quest'anno, finora, le cose sono cambiate. Spero che il parlare non porti male, ma nel '99 i morti sono cinque. Per noi è un bilancio pesante. Tuttavia nel '97 erano stati 40 e 29 nel '98. Voglio pensare che il nuovo clima cominci a produrre un sensibile beneficio sul fronte della prevenzione».

IL DOCUMENTO

Ecco l'ordinanza del Tribunale di Brescia

Ecco il testo dell'ordinanza emessa dal giudice, dottoressa Lina Tosi, allegata al verbale dell'udienza del 7 luglio scorso tenutasi al Tribunale di Brescia e dedicata al caso Sei.

Sulla richiesta di esclusione delle parti civili costituite in giudizio nel presente processo, Camera del lavoro territoriale di Brescia e Federazione Fiom-Cgil di Brescia, avanzate dai difensori degli imputati, il Giudice ritiene di doverle rigettare per quanto segue.

Va premesso che il difensore delle parti civili ha prodotto copia di documentazione attestante la natura degli enti che si costituiscono, il loro radicamento nel territorio e l'azione dagli stessi dispiiegata negli anni per la tutela della sicurezza del lavoro nelle industrie del territorio di Brescia.

La Camera del Lavoro è, giusta Statuto CGIL prodotto, articolazione territoriale della CGIL nazionale, che comprende le Federazioni o Sindacati territoriali di categoria: la Fiom-Cgil e invece una delle Federazioni che si riuniscono nella CGIL, di cui accetta lo statuto (vedi statuto Fiom) la Fiom a sua volta si articola, sul territorio, in sindacati territoriali, fra i quali è la Fiom-Cgil Brescia.

Entrambe le parti civili hanno, fra gli scopi istituzionali, la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (vedi articolo 3 statuto Fiom art. 10 statuto CGIL). I rappresentanti di entrambe hanno legittimazione a stare in giudizio per la tutela, fra l'altro, delle questioni attinenti alla sicurezza del lavoro (vedi articolo 17 dello statuto CGIL e art. 25 statuto Fiom).

Entrambe hanno dispiegato, fin

dagli anni Settanta, attività di studio, promozione, di lotta e di protesta, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ed anche, in particolare nella SEI (vedi verbali che registrano accordi fra le Rappresentanze sindacali unitarie, della quali faceva parte la Fiom-Cgil e l'azienda).

Le predette articolazioni delle associazioni non riconosciute Fiom-Cgil e CGIL dunque, possono costituirsi per reclamare ed ottenere non già la rifusione del danno indiretto all'immagine del sindacato come istituto nazionale, o del danno all'interesse collettivo o diffuso alla tutela del benessere della categoria "lavoratori", ma possono avanzare richiesta di tutela nei confronti del danno diretto portato dalle condotte degli imputati alla sicurezza e salute dei lavoratori del comparto di Brescia, e, per la Fiom, dei lavoratori

CORSI

Bolzano aiuta le imprese

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, findal '94 la Provincia di Bolzano promuove corsi per datori di lavoro e responsabili di impresa sotto forma di «offerta formativa globale». Che sarà riproposta anche nell'anno 1999-2000.

metalleccanici della provincia di Brescia, la cui tutela costituisce oggetto specifico e ragione giustificatrice della presenza della azione del sindacato, nella sua articolazione territoriale.

Il reato di lesione od omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, essendo costituito da una condotta (l'omissione cautelare) e da un evento, è suscettibile di produrre danno sia per l'effetto dell'evento, sia per effetto della condotta. L'interesse delle parti civili è lesa dalla messa in atto delle omissioni sia dalle conseguenze derivate, posto che ogni morte o lesione che consegue quelle cause è conferma della inidoneità del sistema di protezione che le articolazioni mirano a rafforzare con il loro operato.

Poiché in concreto le parti civili reclamano un danno diretto patito in proprio, lesivo della loro personalità, alla quale l'ordinamento presta riconoscimento (articoli 36 Codice civile e 39 della Costituzione) possono inserirsi nel processo penale con la loro domanda.

Non è questione dunque della applicabilità dello strumento di tutela previsto all'articolo 91.300/70 né di qualificare l'intervento ai sensi dell'art. 91 c. p. p., ma di diramare e riconoscere la progettazione di una lesione ad un diritto proprio, lesa e tutelabile i sensi degli articoli 185 c. p. 2043 c. c., e quindi l'ammissibilità della domanda. Per ciò che si, è detto, è indifferente che i lavoratori lesi dalle condotte ascritte agli imputati fossero o meno fra gli iscritti (ma almeno due lo erano - Bignotti e Cattin - erano iscritti alla Fiom-Cgil di Brescia).

P.O.M. rigetta le eccezioni. Brescia 7/7/99

Il Giudice dr. Lina Tosi

SEGUE DALLA PRIMA

Scioperi nei trasporti

L'oggetto proprio di tale nuova legge non può che essere, anzitutto, ed ancora una volta, l'individuazione di minimi di servizio, da osservare in caso di sciopero, anche in quei settori, o sottosettori, dove non si è riusciti a definirli in via contrattuale e sindacale, ricomprendendo, comunque, nell'operazione anche il mondo del lavoro autonomo e professionale, cui è affidata una parte non piccola dei servizi pubblici essenziali.

In secondo luogo si tratta di garantire, senza isterismi repressivi, ma con una corretta ed effettiva applicazione delle sanzioni previste, il rispetto di quei minimi.

Per l'uno e per l'altro scopo si è proposto di ampliare, con la nuova legge, funzioni e poteri della Commissione di garanzia, che potrebbe ora, in mancanza di accordo tra le parti, determinare essa stessa i minimi di servizio, sia pure in via provvisoria.

Vi è da sperare che la Commissione non cada, allora, nella tentazione di avvicinare troppo quei due piani e di confonderli, trattando allo stesso modo pericoli e disagi. È comunque importante, a nostro avviso, che in un compito così delicato ed impegnativo la Commissione non sia lasciata sola, e che prenda la sua decisione con il conforto di un parere delle Confederazioni sindacali e del Parlamento.

Per quanto attiene, invece alle sanzioni per il mancato rispetto dei minimi di servizio, la proposta è che la Commissione adotti essa eventuali decisioni di condanna, che dovrebbero poi essere applicate da organi amministrativi con ordinanze-ingiunzioni.

Soluzione quest'ultima che fa sorgere dei dubbi di ordine sia tecnico che politico, perché si tratta di stabilire se i ricorsi in opposizione dei soggetti sanzionati dovrebbero, poi, investire direttamente le ordinanze-ingiunzioni (e solo indirettamente la presupp-

sta condanna emessa dalla Commissione) oppure direttamente la decisione della Commissione.

Nel primo caso i ricorsi verrebbero decisi dai Tribunali ordinari a livello locale, con il pericolo che una probabile difformità di pronunzie toglierebbe autorevolezza all'operato della Commissione; nel secondo, invece, verrebbero decisi a livello centrale dalla Magistratura amministrativa, con il rischio di fare implicitamente del Tar Lazio la "vera" Commissione di garanzia. Occorre probabilmente una soluzione diversa ed espresa, predisposta proprio per il caso specifico, che coniughi efficienza e garantismo.

Per quello, però, che riguarda il livello o strato superiore, ossia la concreta eliminazione anche dei disagi attraverso la volontaria rinuncia dei lavoratori agli scioperi e all'azione diretta, le leggi coercitive (anche se adeguatamente garantiste) devono lasciare il posto all'iniziativa politica, che affronti il merito dei problemi attraverso il negoziato.

Lo sciopero, dopotutto, è per ogni sindacato e gruppo professionale solo uno strumento, ancorché importantissimo, per l'affermazione di certi interessi. Se venissero messi a punto, su base consensuale, strumenti alternativi, non vi sarebbe più ragione né occasione di ulteriore sacrificio, nemmeno parziale, degli interessi degli utenti.

Le idee, in proposito, possono essere molte: da quella, troppo frettolosamente respinta, degli "scioperi virtuali", alle molte varianti e contenuti che possono assumere i patti di tregua o pace sindacale e le incentivazioni legislative ai patti medesimi. È su questo terreno che occorre lavorare subito, o, meglio ancora, contemporaneamente alla nuova versione della legge n. 146/1990.

PIERGIOVANNI ALLEVA prof. Diritto del Lavoro Università di Ancona

Advertisement for Stanley Kubrick film collection. Title: STANLEY KUBRICK OMAGGIO AL GENIO. Features: Arancia Meccanica, Full Metal Jacket, Shining, Lolita, 2001 Odissea nello Spazio, Orizzonti di Gloria, Barry Lyndon, Rapina a Mano armata, Il Dottor Stranamore. Includes a coupon form for ordering the collection for 145,000 lire (5,000 lire shipping). Logo: IU Multimedia.

